

ATTO DEL CONSIGLIO

N. 154 DEL 28/11/2019

Oggetto: VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMIO NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA L.R. N. 34/1992 - ADOZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di Novembre, per le ore 08:45, è stato convocato, nei modi prescritti, il Consiglio comunale in seduta ordinaria pubblica.

Nel corso della seduta il Consiglio comunale, invitato a procedere all'esame dell'argomento riportato in oggetto, adotta la presente deliberazione.

Alla votazione risultano presenti n. 20 componenti del Consiglio:

AMICUCCI JESSICA	Presente	IPPOLITI ARNALDO	Assente
ANDREOLI ANTONELLA	Presente	MANCINELLI VALERIA	Presente
AUSILI MARCO	Assente	MANDARANO MASSIMO	Presente
BARCA MARIO	Presente	MASCINO GIUSEPPE	Presente
BERARDINELLI DANIELE	Assente	MORBIDONI LORENZO	Presente
CENSI CHIARA	Presente	PELOSI SIMONE	Presente
DE ANGELIS MARIA GRAZIA	Assente	QUACQUARINI GIANLUCA	Presente
DINI SUSANNA	Presente	RUBINI FILOGNA FRANCESCO	Assente
DIOMEDI DANIELA	Assente	SANNA TOMMASO	Assente
ELIANTONIO ANGELO	Assente	SCHIAVONI LORELLA	Assente
FAGIOLI TOMMASO	Presente	TOMBOLINI STEFANO	Assente
FANESI MICHELE	Presente	TRENTA LUCIA	Presente
FAZZINI MASSIMO	Presente	URBISAGLIA DIEGO	Presente
FIORDELMONDO FEDERICA	Assente	VALENZA SILVIA	Presente
FREDDARA CLAUDIO	Presente	VECCHIETTI ANDREA	Assente
GAMBINI SANDRA	Presente	VICHI MATTEO	Assente
GIANGIACOMI MIRELLA	Presente		

Presiede il Presidente DINI SUSANNA.

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA.

**DELIBERAZIONE N. 154 DEL 28 NOVEMBRE 2019**

DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (SUI)
U.O. ATTUAZIONE TRASFORMAZIONI URBANE

OGGETTO: VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 – ADOZIONE

Il Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto sulla base della proposta della Giunta comunale (deliberazione n. 435 del 17.09.2019 - immediatamente eseguibile, identificativo n 3304822), già distribuita a tutti i Consiglieri, che di seguito si trascrive:

(sono presenti in aula n. 20 componenti del Consiglio)

Relatore: Assessore all'Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

Premesse:

La Regione Marche, con modifica alla L.R. n. 3 dell'1.2.2005 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali", ha introdotto l'articolo 9 bis – SALE DEL COMMIATO che al comma 2 recita: "I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta";

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 9 bis, come recentemente modificato dalla L.R. n. 8 del 18.4.2019, recita: "Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate negli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) D e F,



ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”;

CONSIDERATO CHE:

Il PRG vigente, all'epoca della sua approvazione (1994), non aveva previsto la destinazione “Sala del commiato”, dato che in quegli anni non ne era ancora diffuso l'uso e pertanto non precisa espressamente a quale categoria di uso la sala del commiato possa appartenere;

La Sala del commiato, ovvero la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute e custodite le salme prima che vengano sepolte o cremate, può certamente rientrare nelle NTA del PRG tra le attrezzature dell'uso U4/12-ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE in quanto trattasi di attrezzatura dove commemorare e porgere l'ultimo saluto al defunto;

RITENUTO OPPORTUNO con la presente variante normativa all'art. 6 delle NTA del PRG vigente, specificare l'uso Sala del commiato all'interno dell'uso U4/12 e in conseguenza di tale variazione normativa, consentire la localizzazione delle sale del commiato nel territorio comunale là dove il PRG prevede l'uso U4/12, ovvero nelle zone B, C, D ed F, poiché la variante le esclude espressamente nelle zone A-centro storico ed E-zona agricola;

RITENUTO DI PRECISARE che tale criterio localizzativo, è conforme a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 bis della L.R. n. 3 dell'1.2.2005 e che, inoltre, come richiesto dal comma 2 del medesimo art. 9 bis, la variante definisce le quantità di parcheggi privati (P3) e di uso pubblico (P1) ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'attività;

TUTTO QUESTO meglio esplicitato negli elaborati allegati alla variante:

- *Elab.01 - Relazione tecnica illustrativa e di sostenibilità ambientale (art. 5 della L.R. n. 14/2008);*
- *Elab.02 - Norme tecniche vigenti e in variante;*

EVIDENZIATO che comunque l'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale del commiato sarà rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2009, previo parere degli Enti competenti tra i quali l'ASUR per gli aspetti igienico-sanitari, nonché previa verifica dei requisiti di distanza dalle strutture sanitarie e sociali di cui al comma 3 bis lett. a) e b) dell'art. 20 del medesimo Regolamento regionale;

EVIDENZIATO INOLTRE che la presente proposta di variante alle NTA del PRG, contenente precisazioni normative al fine di localizzare le sale del commiato



nel territorio comunale, ferma restando l'entità del carico urbanistico, non incide sul dimensionamento globale del PRG, non modifica la distribuzione dei carichi insediativi e la dotazione degli standard di cui al DI n. 1444/1968, pertanto rientra nei casi di cui all'art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992 e sarà approvata in via definitiva dal Consiglio comunale secondo l'iter semplificato previsto dall'art. 30 della medesima L.R. n. 34/1994;

PRESO ATTO della dichiarazione di esclusione dalla Verifica di Compatibilità Idraulica resa dal Responsabile del Procedimento, arch. Giacomo Circelli, in data 6.9.2019 prot. n. 145310 ai sensi della L.R. n. 22/2011 e della DGR n. 53/2014;

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

Per la tipologia di variante normativa in esame non è necessario l'espressione di un nuovo parere geomorfologico, ai sensi dell'art. 89 del DPR n. 380/2001, potendo questa Amministrazione avvalersi del parere di compatibilità geomorfologica già espresso per il PRG vigente;

Con nota del 16.7.2019 prot. n. 119414, è stato richiesto all'ASUR Marche, Area Vasta n. 2 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il parere di competenza ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 833/1978;

Con nota del 5.8.2019 prot. n. 130424 è pervenuto il parere dell'ASUR Marche nel quale l'Ente si esprime favorevolmente "purché sia rispettato il disposto dell'art. 9 bis della L.R. n. 3/2005";

Con nota del 16.7.2019 prot. n. 119410 è stata comunicata alla Provincia di Ancona – Servizio Urbanistica, in qualità di Autorità Competente (AC), l'esclusione della variante dal procedimento di VAS ai sensi del paragrafo 1.3 punto 8 lettera d) delle Linee guida regionali, in quanto trattasi di variante semplificata di cui all'art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992;

Con nota del 2.8.2019 prot. n. 129485 la Provincia di Ancona ha comunicato di condividere il provvedimento di esclusione dal procedimento di VAS della variante in esame;

RIBADITO che il criterio localizzativo delle sale del commiato introdotto dalla variante, è conforme a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 bis della L.R. n. 3 dell'1.2.2005, in adeguamento a quanto richiesto dall'ASUR Marche;

TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente dello Sportello Unico Integrato SUI, Arch. Giacomo Circelli, che ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;



ASSUNTO il parere della II Commissione consiliare espresso in data ¹ ;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

propone al Consiglio comunale

- 1) di prendere atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;*
- 2) di adottare la Variante parziale al PRG per l'introduzione delle Sale del commiato nell'uso U4/12 attrezzature civili e religiose ai sensi dell'art. 15 comma 5 della L.R. n. 34/1992, unitamente ai seguenti elaborati che ne formano parte integrante e sostanziale:*
 - Elab.01 - Relazione tecnica illustrativa e di sostenibilità ambientale (art. 5 della L.R. n. 14/2008);*
 - Elab.02 - Norme tecniche vigenti e in variante;*
- 3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere al deposito e pubblicazione della presente variante e agli altri adempimenti conseguenti ai sensi delle leggi vigenti;*
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dirigente dello Sportello Unico Integrato SUI, arch. Giacomo Circelli;*
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Con nota prot 181076 del 11.11.2019 a firma dei consiglieri Vichi, Sanna e Fanesi, è stato presentato un emendamento alla proposta deliberativa che, completo dei pareri dirigenziali è stato distribuito a tutti quanti i Consiglieri comunali.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'emendamento:

Presenti:	20	
Favorevoli:	18	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	2	Quacquarelli, Andreoli

EMENDAMENTO APPROVATO

¹ Parere del 8.11.2019

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dalla Giunta comunale avente ad oggetto: << **VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMIO NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 – ADOZIONE.>>;**

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

ACQUISITO il parere espresso sulla proposta ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, qui allegato;

ACQUISITE le dichiarazioni di pubblicazione on line su "Amministrazione trasparente" e "Albo Pretorio", qui allegate;

ACQUISITO il parere della 2^a Commissione consiliare espresso in data 8.11.19 ;

TENUTO CONTO degli emendamenti approvati;

PRESO ATTO degli interventi che risultano integralmente trascritti nel verbale della seduta;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, il cui esito è proclamato dal Presidente:

Presenti:	20	
Favorevoli:	19	
Contrari:	0	
Astenuti:	0	
Non partecipanti al voto:	1	Quaccharini

APPROVA

integralmente la proposta di deliberazione di cui all'oggetto in premessa richiamato così come emendata.



ALLEGATI

- Elab.01 - Relazione tecnica illustrativa e di sostenibilità ambientale (art. 5 della L.R. n. 14/2008);
- Elab.02 - Norme tecniche vigenti e in variante;
(tutti in file pdf.p7m);

- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.



COMUNE DI ANCONA

Assessorato Urbanistica

Direzione S.U.I. - Sportello Unico Integrato

U.O. Attuazione Trasformazioni Urbane

Variante parziale al PRG per l'introduzione delle sale del commiato nell'uso U4/12 attrezzature civile e religiose

(ai sensi dell'art 15 della L.R. 32/94)

ELABORATO

01

**RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE
(ART.5 L.R.14/2008)**

Sindaco
Valeria Mancinelli

Assessore all'Urbanistica
Pierpaolo Sediari

SCALA

DATA

settembre 2019

Dirigente
Giacomo Circelli

Progettisti

Giacomo Circelli
Marco Pastore

-

-

-

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE (art. 5 della LR n. 14/2008)

1. Premessa

La Regione Marche, con modifica alla LR n. 3 del 01.02.2005 recante "Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali", ha introdotto l'articolo 9 bis - SALE DEL COMMiato che al comma 2 recita: *"I Comuni stabiliscono l'ubicazione nel proprio territorio delle sale del commiato in specifiche aree individuate dagli strumenti urbanistici, in maniera da garantire la compatibilità del servizio che in esse è svolto con le altre attività dell'area nonché un'adeguata accessibilità alle strutture e la disponibilità di idonei spazi di sosta"*.

Inoltre, il comma 3 del medesimo art. 9 bis, come recentemente modificato dalla LR n. 8 del 18.04.2019, recita: *"Sino all'adozione degli atti indicati al comma 2, le sale del commiato possono essere collocate nelle zone omogenee, anche se diversamente denominate, individuate negli strumenti urbanistici generali, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)"* D e F, ovvero anche B e C, purché in edifici fisicamente distinti da immobili destinati a civile abitazione, residenza o ad usi turistici o ricreativi. Va comunque garantita un'adeguata riservatezza, accessibilità e la disponibilità di spazi di sosta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

2. La variante normativa al PRG

Il PRG vigente, all'epoca della sua approvazione (1994), non aveva previsto la destinazione sala del commiato, dato che in quegli anni non ne era ancora diffuso l'uso e pertanto non precisa espressamente a quale categoria di uso la sala del commiato possa appartenere.

La sala del commiato, ovvero la struttura privata gestita da soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività funebre, ove, a richiesta dei familiari del defunto, in apposite sale attrezzate, sono ricevute e custodite le salme prima che vengano sepolte o cremate, può certamente rientrare nelle NTA del PRG tra le attrezzature dell'uso U4/12-ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE in quanto trattasi di attrezzatura dove commemorare e porgere l'ultimo saluto al defunto.

Pertanto, con la presente variante normativa all'art. 6 delle NTA del PRG vigente, viene specificato l'uso sala del commiato all'interno dell'uso U4/12.

Di conseguenza tale variazione normativa, consente la localizzazione delle sale del commiato nel territorio comunale là dove il PRG prevede l'uso U4/12, ovvero nelle zone B, C, D ed F, poiché la variante le esclude espressamente nelle zone A- centro storico ed E-zona agricola.

Tale criterio localizzativo, è conforme a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 bis della LR n. 3 del 01.02.2005. Inoltre, come richiesto dal comma 2 del medesimo art. 9 bis, la variante definisce le quantità di parcheggi privati (P3) e di uso pubblico (P1) ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'attività.

3. Valutazione della rispondenza agli obiettivi di sostenibilità ambientale

Al fine di valutare la rispondenza della variante al PRG con quanto previsto dall'art.5 della LR n. 14/2008, si evidenzia che:

- la variante riguarda esclusivamente il recepimento nelle NTA del PRG dell'uso sala del commiato introdotto dal legislatore regionale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 9 bis della LR n. 3/2005.

Per quanto sopra, in relazione ai contenuti della LR n. 14/2008, si valuta che la presente proposta di variante al PRG:

- a) non interferisce in modo negativo con **"l'ordinato sviluppo del territorio, del tessuto urbano e del sistema produttivo"** in quanto il criterio localizzativo delle sale del commiato, proposto dalla variante, tiene conto esattamente dei principi definiti dalla LR n. 3/2005.
- b) garantisce **"la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con la sicurezza, l'integrità fisica e l'identità storico-culturale del territorio stesso"** in quanto le sale del commiato sono escluse dalle zone A-centro storico ed E-zona agricola.
- c) rispetta i criteri atti a garantire **"il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e della salubrità degli insediamenti"** in quanto l'autorizzazione all'apertura, alla gestione e al funzionamento delle sale del commiato sarà rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento regionale n. 3/2009, previo parere degli Enti competenti tra i quali l'ASUR per gli aspetti igienico-sanitari, nonché previa verifica dei requisiti di distanza dalle strutture sanitarie e sociali di cui al comma 3 bis lett. a) e b) dell'art. 20 del medesimo Regolamento regionale.
- d) consente di attuare **"la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti"** in quanto la variante stessa non ha effetti su tali componenti ambientali.
- e) prevede **la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione"** in quanto la variante stessa non ha effetti su tali componenti ambientali.



COMUNE DI ANCONA

Assessorato Urbanistica

Direzione S.U.I. - Sportello Unico Integrato

U.O. Attuazione Trasformazioni Urbane

Variante parziale al PRG per l'introduzione delle sale del commiato nell'uso U4/12 attrezzature civile e religiose

(ai sensi dell'art 15 della L.R. 32/94)

ELABORATO

02

**NORME TECNICHE VIGENTI
E IN VARIANTE**

Sindaco
Valeria Mancinelli

Assessore all'Urbanistica
Pierpaolo Sediari

Dirigente
Giacomo Circelli
Giacomo Circelli
Progettisti

Giacomo Circelli
Marco Pastore

SCALA

DATA

settembre 2019

-

-

-

VARIANTE ALLE NTA DEL PRG VIGENTE

Art. 6 – Usi del territorio VIGENTE	Art. 6 – Usi del territorio VARIANTE
<p>...[OMISSIS]...</p> <p>U4/12 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni di partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali, asili nido pubblici e privati nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive.</p> <p>Parcheggi: A - P1 = 30 mq/100 mq Su B - P1 = 15 mq/100 mq Su P3 = 30 mq/100 mq Su</p> <p>...[OMISSIS]...</p>	<p>...[OMISSIS]...</p> <p>U4/12 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni di partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, sale del commiato, istituti religiosi, educativi ed assistenziali, asili nido pubblici e privati nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive.</p> <p>Parcheggi: A - P1 = 30 mq/100 mq Su B - P1 = 15 mq/100 mq Su P3 = 30 mq/100 mq Su</p> <p>Le SALE DEL COMMIATO, ai sensi dell'art. 9 bis della LR n. 3/2005 e s.m.i., non sono ammesse nelle zone omogenee A ed E di cui al DM 1444/1968 e per le stesse, anche in caso di parziale mutamento d'uso, è obbligatorio il reperimento dei parcheggi P1 e P3, nelle seguenti quantità:</p> <p>Parcheggi: P1 = 60 mq/100 mq Su P3 = 20 mq/100 mq Su</p> <p>...[OMISSIS]...</p>

PROPOSTA N. 3304822/895DEL 12 SET 2019**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 - ADOZIONE

DIREZIONE PROPONENTE

DIR.: Sportello Unico Integrato

UFFICIO PROPONENTE

UFF.:

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 10/9/2019Il Responsabile
Giacomo Circelli

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA'
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 10/9/2019Il Dirigente
Giacomo Circelli



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 3304822/895 DEL 12 SET 2019

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMiato
NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15
COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 - ADOZIONE**

**DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE IN MERITO
ALL'ASSENZA DI
CONFLITTO DI
INTERESSI E
DI CAUSE DI
INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente e Responsabile del Procedimento

DICHIARA

che nei propri confronti:

non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P. R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;

non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i..

Data 10/9/2019

Il Dirigente e Responsabile del Procedimento
Giacomo Circelli

PROPOSTA N. 330/822/895 del 12 SET 2019

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

*"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato:

"Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)

La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione
Giacomo Circelli



COMUNE DI ANCONA

PROPOSTA N. 330/1822/895 del 12 SET 2019

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

Nell'attestare che il contenuto del presente atto è conforme alle disposizioni del D.Lgs n. 33/2013 e a quelle del GDPR – General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679, nonché alle *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"* (v. § 3.a. Deliberazione del Garante della privacy N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014),

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO

Il Dirigente della Direzione

Giacomo Circelli

Deliberazione n. 156 del 28.11.19



COMUNE DI ANCONA

Comune di Ancona
N. 0181076 11/11/2019
Classif: 6.2



Al Presidente del Consiglio comunale
Al Dirigente Settore Ragioneria
Alla Commissione competente

EMENDAMENTO

alla proposta di deliberazione iscritta al n. 922/2019 del Consiglio Comunale relativa a:
**VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL
COMMiato NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI
DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 - ADOZIONE.**

ed in particolare:

nell'allegato alla proposta di delibera Elab. 02 – Norme Tecniche vigenti e in variante, è stato previsto il parametro dei parcheggi per la sala del commiato nel seguente modo:

Parcheggi:
P1 = 60 mq/100 mq Su
P3 = 20 mq/100 mq Su

Si ritiene opportuno specificare nella norma il parametro dei parcheggi di uso pubblico P1, non solo in base alla superficie della sala del commiato, ma anche garantendo un numero minimo di stalli P1 in base alla superficie di ogni camera ardente. Pertanto si ritiene di integrare la norma nel seguente modo:

Parcheggi:
P1 = 60 mq/100 mq Su
Per ciascuna camera ardente prevista all'interno della struttura, dovrà comunque essere garantito un numero minimo di stalli P1, così calcolato:
STALLI P1 MINIMI = (0,6 x SU camera ardente x 0,7) / 2
P3= 20 mq/100 Su

Ancona, 8 novembre 2019

Il Presidente della II Commissione

Matteo Vichi

TOMMASO SANNA

FANESI

TOMMASO SANNA
Matteo Vichi

TESTO APPROVATO

VARIANTE ALLE NTA DEL PRG VIGENTE

Art. 6 – Usi del territorio
VIGENTE

...[OMISSIS]...

U4/12 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE

Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni di partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, istituti religiosi, educativi ed assistenziali, asili nido pubblici e privati nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive.

Parcheggi:

A - P1 = 30 mq/100 mq Su
B - P1 = 15 mq/100 mq Su
P3 = 30 mq/100 mq Su

...[OMISSIS]...

Art. 6 – Usi del territorio

VARIANTE – CON PROPOSTA DI EMENDAMENTO

...[OMISSIS]...

U4/12 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE CIVILI E RELIGIOSE

Le attrezzature di interesse comune comprendono i servizi sociali di quartiere, quali centri civici, uffici di quartiere, sedi decentrate dell'amministrazione locale, sedi di associazioni di partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa di quartiere, organi decentrati dell'amministrazione pubblica, servizi sociali, assistenziali, educativi, ricreativi, di gestione pubblica, gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, sale del comitato, istituti religiosi, educativi ed assistenziali, asili nido pubblici e privati nonché le attrezzature complementari, quali spazi per attività culturali, ricreative e sportive.

Parcheggi:

A - P1 = 30 mq/100 mq Su
B - P1 = 15 mq/100 mq Su
P3 = 30 mq/100 mq Su

Le SALE DEL COMMITATO, ai sensi dell'art. 9 bis della LR n. 3/2005 e s.m.i., non sono ammesse nelle zone omogenee A ed E di cui al DM 1444/1968 e per le stesse, anche in caso di parziale mutamento d'uso, è obbligatorio il reperimento dei parcheggi P1 e P3, nelle seguenti quantità:

Parcheggi:

P1 = 60 mq/100 mq Su

Per ciascuna camera ardente prevista all'interno della struttura, dovrà comunque essere garantito un numero minimo di stalli P1, così calcolato:

STALLI P1 MINIMI = $(0,6 \times \text{SU camera ardente} \times 0,7) / 2$

P3 = 20 mq/100 mq Su

...[OMISSIS]...

PROPOSTA N. 922 DEL 2019**OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE****VARIANTE PARZIALE AL PRG PER L'INTRODUZIONE DELLE SALE DEL COMMIATO NELL'USO U4/12 ATTREZZATURE CIVILI E RELIGIOSE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 5 DELLA LR N. 34/1992 - ADOZIONE - PROPOSTA DI EMENDAMENTO****DIREZIONE PROPONENTE**

DIR.: Sportello Unico Integrato

UFFICIO PROPONENTE

UFF.:

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 11.11.2019Il Responsabile
Giacomo Circelli

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

**IL DIRIGENTE
RESPONSABILE
PARERE
REGOLARITA'
TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiaro che la presente proposta **NON COMPORTA** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 11.11.2019Il Dirigente
Giacomo Circelli

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DINI SUSANNA

Il Segretario Generale
CRUSO GIUSEPPINA


Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

- 6 DIC 2019

Il Responsabile Ufficio Affari Istituzionali
Segreteria Giunta e Consiglio
(Avv. Saverio Concetti)



- Il presente atto è immediatamente esecutivo secondo la normativa attualmente vigente
- il presente atto diverrà esecutivo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, data che risulta dal certificato sovrainpresso

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- DIREZIONE SUI (SPORTELLO UNICO INTEGRATO GIA' SUAP E SUEP) - GESTIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA, PRODUTTIVA E COMMERCIO
- CIRCELLI GIACOMO - 10601
- PASTORE MARCO - 10022